

TI_GERICHTE 30.2008.28 vom 22. Oktober 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2008.28

FR: TI_GERICHTE 30.2008.28 du 22 octobre 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2008.28 del 22 ottobre 2008

Erwägungen

E. 11

luglio 2007, inc. n. 30.07.25; S TCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.19; S TCA del 23 luglio 2007, inc. n. 30.07.26; S TCA del 25 luglio 2007, inc. n. 30.07.29; S TCA del 4 settembre 2007, inc. n. 30.2007.28; S TCA del 5 settembre 2007, inc. n. 30.2007.31; S TCA del 17 settembre 2007, inc. n. 30.2007.27; S TCA del 7 maggio 2008, inc. n. 30.2007.52; S TCA del 13 maggio 2008, inc. n. 30.2007.74). La S TCA del 16 giugno 2008 (inc. n. 30.2008.3), emanata da questo Tribunale nella sua composizione plenaria, si fonda su due recenti sentenze della nostra Massima istanza (cfr. anche S TCA del 21 luglio 2008, inc. n. 30.2007.57, S TCA del 4 settembre 2008, inc. n. 30.2008.30), così pure la S TCA del 22 settembre 2008 (inc. n. 30.2008.6), che inoltre si riferisce ad un'ulteriore attuale sentenza del TF in una vertenza ticinese. 2. Gli interessi di mora pretesi dalla Cassa di compensazione concernono il periodo dal 1° gennaio 2003 al 15 giugno 2005 per i contribuiti dell'anno 2001, mentre dal 1° gennaio 2004 al 19 luglio 2005 per quelli del 2002. Questi interessi riguardano quindi un periodo successivo all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGGA (STF 9C_632/2007 del 26 settembre 2008, consid. 1, STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, consid. 4.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). nel merito 3. L'art.

E. 14

cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio. Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi remunerativi (lett. e). A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi remunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA (cfr. citate STF 9C_632/2007, STF 9C_738/2007). 4. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche. Secondo il capoverso 2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'

anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile. Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Per il capoverso 5, se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto dovuti in una decisione. In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d'acconto pagati. Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione. Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS). È compito delle casse di compensazione domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS). A norma dell'art. 27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione. L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora. Infatti, giusta l'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

- di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
- le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
- i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
- i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine;
- le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
- le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale

termine. Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS). In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003). A proposito degli articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in vigore (ossia dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e cpv. 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv. 4). Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5). Con quest'ultima norma si è voluto così evitare che la nuova regolamentazione avesse delle conseguenze imprevedibili per l'assicurato (Pratique VSI 2000 pag. 137). Infine, le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo rispettivamente di riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (art. 3 LAI ed art. 1 OAI), per l'assicurazione indennità per perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG, art. 27 cpv. 3 LIPG ed art. 42 OIPG), per gli assegni di famiglia (art. 47 LAF ticinese, art. 63 cpv. 4 LAVS) e per le spese amministrative prelevate su questi contributi (art. 69 cpv. 1 LAVS, art. 157 OAVS). Si vedano inoltre i NN. 4009, 4010 e 4011 CIM. 6. Nel caso in esame, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente il versamento di interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali per gli anni 2001 e 2002. Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi personali sotto forma di acconti per complessivi Fr. 1'123.-. Il 25 aprile 2005 (doc. 1) la Cassa ha calcolato in Fr. 2'046,85 i contributi AVS/AI/IPG/AF totali per quell'anno, spese amministrative comprese, emettendo una fattura di Fr. 923,85 a saldo. Per i contributi del 2002, il conteggio finale emesso il 28 giugno 2005 (doc. 2) enumera un importo di Fr. 9'062,35 quindi, ritenuti i contributi corrisposti sempre nella misura di Fr. 1'123.-, v'è una differenza di contributi personali ancora da versare all'amministrazione pari a Fr. 7'939,35. Più specificatamente, il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2001 è stato richiesto all'assicurato il 25 aprile 2005 ed il relativo versamento è stato accreditato alla Cassa il 15 giugno 2005 (doc. 3). Il conguaglio da versare per i contributi del 2002, chiesto con fattura del 28 giugno 2005, è giunto all'amministrazione il 19 luglio 2005 (doc. 4). Gli interessi di ritardo maturati a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione definitiva dei contributi totali da pagare per il 2001, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS sono stati calcolati dal 1° gennaio 2003 al 15 giugno 2005, quindi su 885 giorni di ritardo, ma sull'importo di Fr. 923,85 (Fr. 2'046,85 [contributi totali effettivamente dovuti] – Fr. 1'123.- [acconti pagati nel 2001]), per un interesse di mora del 5% ammontante a Fr. 113,55. Quanto ai contributi da pagare per l'anno 2002, la questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora di Fr. 616,40 calcolati su 559 giorni di ritardo, ossia dal 1° gennaio 2004 al

luglio 2005, quindi sull'importo di Fr. 7'939,15 (Fr. 9'062,35 [contributi totali dovuti] – Fr. 1'123.- [acconti versati nel 2002]).

7. In merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell'AVS, AI e IPG. Al proposito, questa Circolare, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2006, rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l'anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi d'acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l'anno di contribuzione in virtù dell'art. 24 OAVS. I contributi da compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM). Si devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25% inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM). Per il N. 2032 CIM, gli interessi decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato non preveda disposizioni divergenti. La CIM definisce poi specificatamente, al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al N. 4020, la riscossione degli interessi in caso d'esecuzione.

8. Nel caso concreto va evidenziato come l'assicurato, alla luce del reddito conseguito nel periodo d'interesse nella sua attività indipendente, a lui noto, abbia effettivamente versato degli acconti insufficienti (cfr. consid. 6). Inoltre, è opportuno osservare che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall'amministrazione solo dopo l'emanazione della decisione di tassazione (S TCA del 23 febbraio 2006, 30.2006.2). Tuttavia, in taluni casi, proprio come nella fattispecie, questa fatturazione può avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento effettivo del reddito. In queste circostanze, le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell'OAVS sono la conseguenza della mancata tempestiva segnalazione da parte dell'assicurato alla Cassa di una modifica significativa (si consideri il limite del 25% dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS) del proprio reddito. In applicazione di questo disposto, gli interessi di mora possono però essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre che quest'ultimo importo sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È quindi soltanto al momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi diventano esigibili. La soglia del 25% ha lo scopo di garantire agli interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a riscuotere gli interessi di mora in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e a non applicare per contro l'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.1).

9. Quanto all'applicazione dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi. Tuttavia, è altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto,

segnalando le divergenze sostanziali dal reddito presumibile (precitate STF 9C_632/2007, consid. 4.1 e STF 9C_738/2007, consid. 7.2). Come impone l' art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d' acconto, gli assicurati devono presentare, se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d' acconto in una decisione sulla base dei dati (vecchi) a loro disposizione. L' assicurato debitore di contributi ha quindi l' obbligo di segnalare tempestivamente le modifiche del suo reddito rispetto al periodo precedente, che generalmente funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, onde evitare le note (spiacevoli) conseguenze. In effetti, il ricorrente non è soggetto passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al pagamento dei contributi (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative del suo reddito che incidano sulla percezione dei contributi d' acconto, sia a suo favore sia a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall' art. 24 cpv. 4 OAVS, secondo cui, infatti, non è vero che l' obbligo dell' assicurato di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d' acconto sorga solo a seguito di una richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all' assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da quest' ultimo per fissare i contributi d' acconto che si basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24 cpv. 5 OAVS). Nella fattispecie, l' insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi parte diligente - come senz' altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 (art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse subito fissare adeguati contributi personali AVS/AI/IPG/AF da versare per quell' anno. Questa inattività, a mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (al riguardo, citate STF 9C_632/2007 consid. 4.1, STF 9C_738/2007, consid. 7.4 e DTF 134 V 202, consid. 3.4), ha fatto sì che si sia configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente, tale da imporre poi l' applicazione dell' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS e tale così da obbligarlo a pagare degli interessi moratori. Precisamente, il ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell' anno seguente la fine dell' anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini, l' importo da versare a conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell' accollamento di interessi di mora; ciò che però non è stato fatto. Riguardo all'esigibilità del debito contributivo (AVS) di un assicurato, la nostra Massima istanza ha ancora di recente (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.3) confermato che in realtà né il debito contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla scadenza del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (STF H 154/06 del 5 aprile 2007, consid. 6.1.1). In questo senso, va osservato che quando nel 2005 l' assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi con l' indicazione dei contributi personali definitivi, egli era comunque già in ritardo con il pagamento dei saldi

per gli anni 2001 e 2002. Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha emanato le decisioni di conguaglio (nel 2005) non ha avuto alcuna influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS a carico dell'assicurato. Alla stessa stregua, totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha comunicato le conseguenze della tassazione IC 2003A e quando il fisco l'ha trasmessa alla Cassa di compensazione. La data della comunicazione dei redditi conseguiti dall'assicurato da parte dell'autorità fiscale all'amministrazione ha rilevanza unicamente perché, prima di allora, la Cassa non è in grado di fissare definitivamente i contributi personali dovuti dagli indipendenti, perciò non le si può imputare alcun ritardo né una negligenza nell'agire nei confronti del ricorrente. Ne consegue che le lamentele espresse dall'assicurato su una presunta inazione della Cassa di compensazione resistente successiva alla ricezione, da parte del ricorrente, ma non anche dell'amministrazione stessa, della notifica di tassazione 2001/2002 (15 luglio 2002) e dell'invio della sua dichiarazione d'imposta IC 2003A valida per gli anni 2001 e 2002 (30 giugno 2003), si rivelano essere totalmente infondate. Il pagamento delle somme a conguaglio è avvenuto nel corso del 2005, quindi egli si è trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS. L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse mentre il creditore subisce uno svantaggio. Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. L'assicurato avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo (in specie dal 2001 al 2005) egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova pure nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (citate STF 9C_632/2007, consid. 4.2 e STF 9C_738/2007, consid. 7.1). 10. È lapalissiano che l'assicurato conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell'anno d'interesse. La realtà evidenzia anche che l'assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo, come sottolineato anche di recente dal Tribunale federale (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.1), sembrano essere divenuti particolarmente lunghi in _____ a seguito del cambiamento di tassazione nel 2003, anno in cui si è passati dalla tassazione biennale prenumerando a quella annuale postnumerando. Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato per la prima volta il tema di fondo qui posto in discussione (S TCA del 19 aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell'avviso alle Casse preposte all'applicazione della LAVS, i rappresentanti dell'amministrazione hanno osservato che l'attesa dei "... dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato " appare lunga ed " è indubbio che in _____ vi sia un

problema di trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a quella annuale. ". Tale evidenza, che deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni _____, nulla toglie agli obblighi dell' assicurato riguardo alla segnalazione alla Cassa delle modifiche del suo reddito aziendale, compito, questo, che gli incombe sotto pena di versamento di interessi moratori. In specie, le richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base delle notifiche di tassazione fiscale conosciute dalla Cassa a quel momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, portante sui redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998. Più concretamente, se non al termine dell' anno per il quale il contributo era chiesto, ma almeno certamente nel 2002 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2001) rispettivamente nel 2003 (per quanto conseguito sino al 31 dicembre 2002), l' assicurato conosceva l' entità del proprio reddito quale indipendente (citata STF 9C_738/2007, consid. 5.3.2), e ciò senza la necessità di attendere la notifica di tassazione 2003A dell' Ufficio di tassazione – la quale, trattandosi di periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione, peraltro non può crescere in giudicato, poiché è una semplice comunicazione e non una decisione impugnabile. Il ricorrente medesimo disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi (quasi) definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che fossero emesse le decisioni di fissazione del conguaglio per i contributi personali (nel 2005). L' assicurato, nonostante gli obblighi fissati dall' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS - conforme all' art. 26 LPGa (STF 9C_632/2007, consid. 3, STF 9C_738/2007, consid. 5.2, STF 9C_173/2007 del 15 aprile 2008, DTF 134 V 202, consid. 3.1) ed alla Costituzione - , ha invero omesso una tempestiva comunicazione alla Cassa di compensazione dei suoi redditi conformemente all' art.

E. 24

cpv. 4 OAVS. Se vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli acconti versati nel 2001 e, rispettivamente, nel 2002, si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere – manifestamente inferiori ai contributi effettivamente dovuti per ogni anno in esame e ciò oltre il limite del 25% specificatamente previsto dall' art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (citata STF 9C_738/2007, consid. 7.4). Come detto, alla Cassa non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all' amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d' acconto sulla base del reddito determinante per l' ultima decisione di fissazione dei contributi ad essa nota (art. 24 cpv. 2 OAVS). L' amministrazione, come indicato, non poteva sapere che i redditi effettivi del ricorrente conseguiti nel 2001 e nel 2002 divergevano dal reddito presumibile fino a quel momento conosciuto ed in maniera così importante (superiore del 25%). Non disponendo di dati diversi e più recenti, la Cassa non era infatti nelle condizioni di adeguare i contributi d' acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono giunte soltanto nel 2005, ossia soltanto una volta conosciuti dall' amministrazione (e non solo dal ricorrente e dall' autorità fiscale) i redditi che l' insurgente ha effettivamente realizzato durante quegli anni. 11. Il ricorrente sostiene inoltre che in virtù dell' art. 27 cpv. 2 OAVS, la sua situazione finanziaria, mutata, doveva essere nota alla Cassa al più tardi il 30 giugno 2003, ossia quando egli ha inoltrato all' autorità fiscale la sua dichiarazione d' imposta 2003A portante sugli anni di contribuzione 2001 e 2002. Pertanto, l' amministrazione avrebbe potuto e dovuto emettere già a quel

tempo le decisioni finali di fissazione dei contributi personali, senza attendere sino a metà 2005. Il ritardo di (ben) due anni con cui l'Amministrazione ha agito nell'allestimento dei conteggi dei contributi definitivi non deve dunque andare a suo discapito. Questa tesi non lo soccorre. L'assicurato confonde infatti le circostanze: il fatto che egli abbia ricevuto il 15 luglio 2002 la notifica di tassazione 2001/2002 – peraltro di nessun ausilio nella determinazione dei contributi AVS/AI/IPG/AF per gli anni 2001 e 2002, siccome essa porta sui redditi realizzati negli anni 1999 e 2000 – e che egli abbia trasmesso il 30 giugno 2003 all'Ufficio di tassazione la sua dichiarazione d'imposta IC 2003A – pertinente con l'oggetto del contendere – relativa ai redditi conseguiti negli anni 2001 e 2002, non implica forzatamente ed automaticamente ancora che anche la Cassa di compensazione competente ne sia venuta a conoscenza o possa esserne venuta a conoscenza nello stesso periodo, ovviamente sempre ed unicamente tramite i canali ufficiali. Non è peraltro vero che la Cassa ottiene in copia d'ufficio la notifica di tassazione al momento della sua emissione. Vero è che le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi (art. 27 cpv. 1 OAVS), che queste ultime trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione (art. 27 cpv. 2 OAVS) e che l'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art. 23 OAVS trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione, la quale li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art.

E. 27

cpv. 3 OAVS). Ciò non allevia comunque l'assicurato dal suo obbligo di notificare convenientemente all'Amministrazione le modifiche significative per la percezione di acconti sufficienti. L'art. 27 OAVS si riferisce alla procedura di determinazione dei contributi dovuti, mentre l'art. 24 OAVS ha specifica attinenza con i contributi d'acconto (in questo senso la marginale). Nemmeno l'art. 24 cpv. 2 OAVS viene pertanto in aiuto all'assicurato. Infatti, questo disposto permette alle casse di compensazione di stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Per fare ciò, esse possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, ma fintanto che l'Amministrazione non viene a conoscenza in modo ufficiale, ossia mediante la trasmissione delle notifiche di tassazione da parte dell'autorità fiscale o mediante l'assicurato medesimo, del reddito aziendale, essa non può procedere con la fissazione di (nuovi) adeguati acconti e, conseguentemente, deve continuare a richiedere all'assicurato i contributi d'acconto da versare basandosi (soltanto) sull'ultima tassazione ad essa nota. Stanti le considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'Amministrazione per il suo agire, la quale ha correttamente seguito il senso e lo scopo delle norme legali applicabili. Una negligenza, semmai, è da ricondurre al solo ricorrente – che aveva sicuramente un primario interesse a definire la questione – per non averle tempestivamente segnalato, giusta gli artt. 23 cpv. 5 e 24 cpv. 4 OAVS, le concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti. Se avesse agito in tal senso, avrebbe sicuramente evitato di far sorgere a suo carico degli interessi di ritardo in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS (citate STF 9C_632/2007, consid. 4.1, STF 9C_738/2007, consid. 7.4; DTF 134 V 202 consid. 3.4). Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'ultima norma appena citata si rivela corretta, mentre le ampie contestazioni del ricorrente in proposito vanno integralmente respinte. 12. La questione dell'accollamento di interessi di mora all'

assicurato "per colpa" della Cassa è stata affrontata dalla Cassa CO 1, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Come rammentato nella citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3, consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito: "(...) Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS. Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora. Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi.". Occorre ancora evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato (nel corso del 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 degli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare. Era dunque necessario notificarle le variazioni rilevanti (del 25%) del reddito da attività lucrativa conseguito, onde evitare il pagamento di interessi di mora. Va comunque osservato che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000, consid. 2; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; S TCA del 14 novembre 2006, inc. n. 30.2006.46, S TCA del 4 dicembre 2002, inc. n. 30.2002.201). Sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato (06.3736) – poi ritirato - con cui ha chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati in caso di ritardo nel pagamento non imputabile al contribuente. Il 28 febbraio 2007 il Consiglio Federale, proponendo di respingerlo, ha espresso il suo parere nei seguenti termini: "Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi. Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di

versare interessi di mora e alla sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti. Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi. Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.", In conclusione, il Consiglio federale ha affermato che se il contribuente adempie ai suoi obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa. Di conseguenza, questa stessa frase, citata dall'assicurato al punto B ii del ricorso, non può portare alla conclusione che egli ha tratto, secondo cui l'obbligo di pagare gli interessi di mora non è assoluto, ma è temperato dai principi generali della buona fede e del divieto dell'arbitrio. Infatti, l'addebito di interessi di ritardo dipende unicamente dall'ammontare degli acconti che un assicurato versa alla Cassa di compensazione entro il termine fissato dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. I principi costituzionali invocati non entrano quindi in alcun modo in linea di conto. Questi concetti sono stati in sostanza ripresi dapprima nella sentenza del 9 aprile 2008 (DTF 134 V 202), poi ancora nelle già menzionate sentenze del 26 settembre 2008 (STF 9C_632/2007, consid. 4.2) e del 29 agosto 2008 (STF 9C_738/2007, consid. 7.1) concernenti casi ticinesi, in cui il Tribunale federale ha precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Siccome l'obbligo di pagare degli interessi di mora esiste anche quando il ritardo è ascrivibile ad una colpa della Cassa di compensazione, gli interessi vanno giustamente fatti valere quando dovesse presentarsi un'omissione da parte di un'altra amministrazione, segnatamente dell'autorità fiscale, anche qualora dovesse avere trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Queste recenti precisazioni del Tribunale federale non lasciano spazio ad alcun dubbio. Conseguentemente, alla Cassa di

compensazione non va addebitata alcuna colpa per avere tardato ad emanare (in "ritardo di due anni", nel 2005) le decisioni di fissazione dei contributi personali. Come visto, invece, gli interessi di mora sono diventati esigibili di per se stessi al 1° gennaio 2003 per l'anno di contribuzione 2001 ed al 1° gennaio 2004 per l'anno 2002. 13. Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come evidenziato, cessano di decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2 OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per il 2001 ed il 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo. E ciò, indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa. Con decisioni del 25 aprile 2005 e del 28 giugno 2005 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2001 rispettivamente il 2002. Ciò significa, dunque, che non tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sulla somma rimasta scoperta. Ora, dagli atti prodotti (docc. 3 e 4) risulta che il ricorrente ha pagato nel corso del 2005 i contributi da compensare fissati con le predette decisioni. Ma, fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS). Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, scaturisce che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel 2001 (Fr. 1'123,-) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente corrispondere - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 2'046,85). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 923,85), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 511,70), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione (Fr. 2'046,85). Pertanto, sulla differenza ancora esatta per il 2001 - siccome gli interessi vengono calcolati sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 923,85) e quindi non solo sulla parte superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 6). Alla stessa conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, ma dal 1° gennaio 2004, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 7'939,35) è superiore al 25% (Fr. 2'265,60) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno di contribuzione (Fr. 9'062,35). Questi interessi decorrono poi, come detto, fino al momento del versamento completo dei conguagli richiesti, che in specie si è realizzato con l'accreditamento sul conto corrente della Cassa di compensazione, il 15 giugno 2005 ed il 19 luglio 2005, dei contributi dovuti nel 2001 rispettivamente nell'anno 2002. Fino a quegli istanti, dunque, il ricorrente si trovava in mora nei confronti dell'amministrazione. Ne discende che, sulla base dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la Cassa di compensazione ha giustamente proceduto calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2003 al 15 giugno 2005 (885 giorni) per i contributi personali relativi all'anno 2001, fissandoli in Fr. 113,55, rispettivamente dal 1° gennaio 2004 al 19 luglio 2005 (559 giorni) per i contributi personali dovuti per il 2002, cifrandoli in Fr. 616,40. Occorre infine specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora.

L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per determinare l'oggetto da addebitare con interessi moratori. 14. Da ultimo, il ricorrente censura la mancata compensazione eseguita dalla Cassa fra i contributi che gli sono stati rimborsati il 27 settembre 2002 (docc. 7 e 8) ed i conguagli dovuti per gli anni 2001 e 2002. In effetti, con due distinte decisioni di fissazione del conguaglio dei contributi personali, il 27 settembre 2002 la Cassa ha determinato in Fr. 167,80 ed in Fr. 850,45 i contributi che l'assicurato aveva versato in eccesso per i periodi contributivi dal 1° giugno 1997 al 31 ottobre 1997, rispettivamente dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. Tuttavia, la pretesa che queste somme fossero compensate giusta l'art. 25 cpv. 3 OAVS con gli importi dovuti ancora a saldo per gli anni di contribuzione 2001 e 2002 non può essere tutelata. Infatti, come visto, a settembre 2002 la Cassa di compensazione non era ancora entrata in possesso dei dati fiscali dell'assicurato relativi agli anni di contribuzione qui in oggetto (2001 e 2002). Pertanto, l'amministrazione non poteva trattenere e compensare degli importi allo scopo di ridurre i contributi totali dovuti per il 2001 ed il 2002 ipotizzando che questi ultimi non erano stati sufficientemente coperti da acconti. Se così avesse agito, la Cassa si sarebbe indebitamente appropriata – oltretutto in anticipo - di importi a lei non spettanti, privando nel contempo il ricorrente dalla percezione di interessi compensativi (art. 41ter OAVS) - ma solo se superiori a Fr. 30.- - sugli ammontari che gli dovevano essere rimborsati. 15. Nemmeno trova fondamento la tesi dell'insorgente, che in buona fede ha creduto che la Cassa di compensazione resistente venisse automaticamente a conoscenza dei suoi dati fiscali non appena egli stesso ne ha avuto notifica e quindi che l'amministrazione avrebbe subito modificato i contributi d'acconto evitandogli di essere in mora. Come osservato dal Tribunale federale nella recente sentenza del 26 settembre 2008 (9C_632/2007, consid. 4.2), è manifestamente infondato il rimprovero secondo cui la decisione impugnata violerebbe il principio della buona fede costituzionalmente protetto. Infatti, questo principio, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1). Ora, non si vede né il ricorrente spiega adeguatamente sulla base di quale assicurazione o comunque di quale comportamento dell'amministrazione suscettivo di fare nascere in lui determinate aspettative egli possa invocare la tutela dell'affidamento. Nella misura in cui rinfaccia all'amministrazione di avere abusivamente scaricato su di lui gli oneri derivanti dalla propria incapacità di emanare decisioni di fissazione dei contributi adeguate e tempestive, si ricorda di avere già evidenziato che l'obbligo di versare degli interessi di mora è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, sia essa della Cassa sia essa dell'autorità fiscale (cfr. consid. 12). Tutto ben considerato, ne deriva che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa di compensazione per aver addebitato al ricorrente i summenzionati interessi di ritardo in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto. 16. Il ricorrente chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. I), in particolare il richiamo dell'intero incarto della Cassa di compensazione così pure dei suoi incarti fiscali dagli anni 1997 al 2002. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser , Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner , Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi , Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In queste condizioni, il TCA non ritiene necessario procedere con ulteriori accertamenti, la fattispecie essendo infatti sufficientemente chiarita dagli atti prodotti dalle parti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.